

Parere n.31 del 12/3/2015

PREC 278/14/S

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dall'ANCE Benevento – “Affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione per la realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile a servizio di edifici di proprietà dei Comuni e alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei Comuni” – Importo a base di gara euro 1.132.372,78 euro – S.A.: Comune di Pago Veiano

Clausola del disciplinare di gara che impone il versamento, a pena di esclusione, della somma di 300,00 euro per il ritiro, su supporto informatico, degli elaborati del progetto definitivo posto a base di gara – illegittimità – violazione del principio di massima partecipazione

È illegittima la clausola del disciplinare di gara che impone, a pena di esclusione, il versamento di 300,00 euro per l'acquisizione degli elaborati progettuali posti a base di gara: l'obbligo di acquistare la documentazione inerente l'appalto e la previsione di un rimborso forfettario determinato in ragione dell'importo a base di gara e svincolato dall'effettivo costo di produzione degli elaborati progettuali costituisce, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, una violazione del principio di massima partecipazione alle procedure di gara.

Articolo 2, d.lgs. n. 163/2006

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere, prot. n. 88423 del 6 agosto 2014, presentata dall'Ance Benevento che lamenta l'illegittimità della clausola del disciplinare di gara che, per l'affidamento del contratto in oggetto richiede ai concorrenti di produrre, a pena di esclusione dalla gara, il versamento di 300,00 euro al Comune di Pago Veiano, per il ritiro degli elaborati progettuali posti a base di gara;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 28 novembre 2014;

VISTA la clausola del disciplinare di gara che al punto 2/C, della sezione “Busta A – Documentazione amministrativa” richiede espressamente ai concorrenti di produrre, la “Ricevuta del versamento di € 300,00 effettuato sul conto corrente [...] intestato al Comune di Pago Veiano (BN) per il ritiro su supporto informatico degli elaborati del progetto definitivo posto a base di gara con indicazione della causale «Ritiro elaborati progetti definitivo» a pena di esclusione dalla gara”;

VISTA la memoria dell'istante in cui si ribadisce l'illegittimità della clausola in questione, evidenziando altresì che è prassi del Comune inserire nei bandi di gara la previsione che richiede, a pena di esclusione, il pagamento forfettario di 300 euro per il ritiro degli elaborati progettuali e si rappresenta, inoltre, che la stessa Autorità è più volte intervenuta sull'argomento, sancendo l'illegittimità di una previsione di tale portata;

VISTA la memoria di controdeduzioni della stazione appaltante, con la quale si rappresenta, invece, che la richiesta di 300 euro per il ritiro degli elaborati progettuali si fonda sulla deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 31 ottobre 2013, relativa ai diritti di segreteria per il 2013, che determina le tariffe in considerazione dei costi che l'ente sostiene per l'erogazione dei propri servizi, provvedendo ad una ripartizione dei diritti di segreteria, differenziata per settori di intervento e per importo;

CONSIDERATO che, la questione giuridica controversa prospettata dall'istante attiene alla legittimità o meno della clausola del disciplinare di gara che prevede, a pena di esclusione, un pagamento forfettario per l'acquisizione degli elaborati progettuali posti a base di gara e che sulla stessa, stante l'esistenza di un consolidato orientamento di questa Autorità, può decidersi ai sensi

dell'articolo 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d. lgs. n. 163/2006,

CONSIDERATO che l'Autorità ha più volte ribadito, da ultimo con il parere n. 103 del 9 giugno 2011, che non può essere imposto al concorrente l'obbligo di acquistare la documentazione inerente l'appalto e che l'unica forma di partecipazione consentita è il rimborso delle spese di riproduzione della documentazione di gara, che deve in ogni caso essere subordinata soltanto al rimborso del costo di produzione, in conformità ai principi di cui alla legge n. 241/1990, ed ha pertanto sostenuto che stabilire forfettariamente un rimborso spese a carico del concorrente, determinato in ragione dell'importo a base di gara e svincolato dall'effettivo costo di produzione della documentazione, costituisce un ostacolo alla libera partecipazione alle procedure di gara; CONSIDERATO che, dall'analisi della deliberazione n. 56 del 31 ottobre 2013 del Comune di Pago Veiano, si evince, per il settore dei lavori pubblici, la determinazione di importi forfettari per i diritti di segreteria ancorati esclusivamente all'importo a base di gara dell'intervento da realizzare; RITENUTO, pertanto, che nel caso di specie sia possibile confermare il menzionato orientamento, già espresso da questa Autorità, secondo cui le clausole che prevedono, a pena di esclusione, un pagamento forfettario per il rilascio degli elaborati progettuali, determinato in ragione dell'importo dell'appalto e non dell'effettivo costo di riproduzione degli elaborati progettuali, sono illegittime in quanto idonee a costituire un ostacolo alla libera partecipazione alle procedure di gara

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la clausola di cui al punto 2/C della sezione "Busta A – Documentazione amministrativa" del disciplinare di gara che impone, a pena di esclusione, il versamento di 300,00 euro per l'acquisizione degli elaborati progettuali posti a base di gara non sia conforme alla normativa di settore e costituisca una violazione del principio di massima partecipazione alle procedure di gara.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 marzo 2015

Il Segretario Maria Esposito